

COMUNE DI BUSSERO

Città Metropolitana di Milano



REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14/03/2024

REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Sommario

Art. 1 - Principi generali.....	3
Art. 2 - Obiettivi dell'Amministrazione Comunale.....	3
Art. 3 - Promozione dell'associazionismo	3
Art. 4 - Istituzione dell'Albo delle associazioni	3
Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione	4
Art. 6 - Modalità di iscrizione.....	4
Art. 7- Decisioni sulle richieste di iscrizione all'Albo.....	4
Art. 8 - Revisione dell'Albo e provvedimento di cancellazione	5
Art. 9 - Pubblicità	5
Art. 10 - Bilancio delle Associazioni	5
Art. 11 - Coordinamento delle Associazioni di volontariato.....	5
Art. 12 - Pubblicizzazione dell'attività delle associazioni	5
Art. 13 - Programmazione degli interventi.....	5
Art. 14 - Rinvio a leggi e regolamenti.....	6
Art. 15 - Abrogazioni e Entrata in vigore.....	6

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. I rapporti tra il Comune di Bussero e le associazioni operanti sul territorio comunale sono impostati sul principio della sussidiarietà, in base al quale il Comune di Bussero si impegna a svolgere attività di coordinamento, promozione, integrazione e sostegno dei progetti e degli interventi delle associazioni in favore della collettività busserese.

ART. 2 - OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Obiettivi dell'amministrazione comunale, in conformità con quanto previsto dallo Statuto comunale, sono:
 - a) promuovere iniziative di solidarietà e di sostegno a persone o a nuclei familiari all'interno della comunità attraverso la collaborazione volontaria delle associazioni con i servizi sociali;
 - b) favorire forme di mutuo aiuto e di formazione alla pace, alla convivenza e solidarietà;
 - c) promuovere iniziative di diffusione della conoscenza dei beni culturali, ambientali, dell'arte e dello spettacolo anche nella loro caratterizzazione locale;
 - d) promuovere iniziative di educazione ambientale e di salvaguardia dell'ambiente anche in ambito locale;
 - e) promuovere iniziative in ambito locale rivolte a favorire lo sport e l'impiego del tempo libero.

ART. 3 - PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

1. L'Amministrazione riconosce e favorisce il pluralismo associativo per la promozione, nell'interesse generale, di attività con finalità di crescita e sviluppo civico nell'ambito sociale, ambientale, culturale, scientifico educativo, sportivo, del tempo libero e del patrimonio storico.
2. L'Amministrazione favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto della reciproca autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalle normative vigenti.

ART. 4 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. È istituito l'Albo delle Associazioni del Comune di Bussero ai sensi dell'art. 45 dello statuto comunale.
2. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - a) tutela ambientale e salvaguardia del patrimonio storico-artistico
 - b) attività culturali
 - c) attività sportive e ricreative
 - d) attività socioassistenziali
 - e) attività di promozione per la tutela dei diritti umani e di impegno civile anche nell'ambito del lavoro.
3. Le associazioni possono chiedere l'iscrizione anche in più di una delle sezioni dell'albo.
4. Le organizzazioni richiedenti possono assumere la forma giuridica che ritengono più opportuna, purché compatibile con i requisiti di cui al successivo art. 5.
5. Fatto salvo quanto previsto all'art.5, le associazioni che intendono iscriversi nell'albo devono altresì dimostrare di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti per le relative forme associative.
6. L'iscrizione all'albo è condizione per accedere ai contributi comunali, per stipulare con il Comune convenzioni per la gestione di servizi e per usufruire di spazi e strutture comunali.

ART. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Le associazioni che possono essere iscritte nell'albo devono operare nel territorio comunale e possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere costituite mediante atto pubblico o scrittura privata, da depositare al protocollo del comune, ed operanti nell'ambito comunale;
 - b) avere sede legale o operativa, oppure una rappresentanza nel territorio comunale;
 - c) dimostrare di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti per le relative forme associative se obbligatorie;
 - d) avere espressamente previsto nell'atto costitutivo o nello Statuto:
 - I. l'assenza di scopo di lucro;
 - II. l'elettività delle cariche associative;
 - III. gli effettivi poteri di partecipazione dei soci alla vita dell'associazione;
 - IV. i criteri di ammissione e di esclusione degli associati;
 - V. i diritti e gli obblighi degli associati.

ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. La richiesta di iscrizione all'albo delle Associazioni deve essere indirizzata al Sindaco e all'ufficio comunale individuato dalla Giunta per la tenuta dell'Albo e deve contenere:
 - a) copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo;
 - b) le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale o sovracomunale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto nazionale o sovracomunale e autocertificare la permanenza dell'iscrizione all'associazione nazionale.
 - c) il nominativo del legale rappresentante e i nominativi di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - d) indicazione di eventuali iscrizioni in altri albi o registri;
 - e) elenco dei beni immobili posseduti a qualunque titolo sul territorio locale con indicazione della loro destinazione;
 - f) una relazione da cui risulti la consistenza numerica, l'organizzazione e l'attività svolta dall'associazione e in particolare:
 - I. la struttura interna dell'associazione con riferimento agli ambiti territoriali in cui opera;
 - II. il numero dei soci o volontari;
 - III. la natura, l'entità e le modalità organizzative delle prestazioni previste;
 - IV. la tipologia dell'utenza;
 - V. le iniziative organizzate.
2. Il Responsabile dell'ufficio comunale individuato dalla Giunta per la tenuta dell'Albo potrà verificare i requisiti soggettivi del rappresentante dell'Associazione richiedendo il certificato penale generale e il certificato dei carichi pendenti.

ART. 7- DECISIONI SULLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Il termine per l'esame delle richieste è di sessanta giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
2. Le associazioni, che hanno presentato una documentazione incompleta, sono invitate ad integrare tale documentazione entro il termine di trenta giorni.
3. In pendenza della richiesta di integrazione il termine di cui al comma 2 resta sospeso.
4. L'iscrizione, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, è disposta dal Responsabile dell'ufficio comunale individuato dalla Giunta per la tenuta

dell'Albo.

5. Il diniego di iscrizione, sentito il parere della Giunta Comunale, è disposto dal Responsabile dell'ufficio comunale individuato dalla Giunta per la tenuta dell'Albo.

ART. 8 - REVISIONE DELL'ALBO E PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE

1. Annualmente l'Amministrazione comunale provvede ad una revisione delle associazioni iscritte al fine di verificare la permanenza dei requisiti.
2. Ogni variazione dello statuto dell'associazione deve essere comunicata tempestivamente.
3. Copia dello statuto eventualmente integrato ovvero modificato deve essere acquisita agli atti dell'ufficio che cura la tenuta dell'albo.
4. Qualora l'associazione perda uno dei requisiti previsti dal presente regolamento, il Responsabile dell'ufficio comunale individuato dalla Giunta per la tenuta dell'Albo, sentito il parere della Giunta Comunale, inviterà l'associazione a regolarizzare la propria posizione e, in mancanza, decorsi 30 giorni, provvederà alla cancellazione dall'Albo con provvedimento motivato.
5. La cancellazione dall'Albo comporta l'immediata risoluzione degli eventuali rapporti convenzionali in atto.

ART. 9 - PUBBLICITÀ

1. Il Comune cura la pubblicazione periodica dell'elenco delle associazioni iscritte all'albo sul sito istituzionale del Comune.

ART. 10 - BILANCIO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Annualmente le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di provvedere al deposito del bilancio o del rendiconto economico approvato da parte degli associati, dal quale devono risultare i beni, i contributi, e ogni altra forma di reperimento di risorse.

ART. 11 - COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. L'Amministrazione comunale attua interventi diretti alla promozione di un coordinamento tra i soggetti associativi dell'associazionismo locale.
2. Al fine di sostenere le finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale favorisce e organizza percorsi formativi rivolti a sostenere il lavoro di coordinamento e di "rete" delle associazioni, che operano in favore della comunità comunale.

ART. 12 - PUBBLICIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune di Bussero provvede attraverso i mezzi di cui dispone alla pubblicizzazione dell'attività svolta dalle associazioni in favore della collettività.

ART. 13 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Almeno una volta l'anno, di norma prima dell'approvazione del bilancio preventivo, il sindaco o l'assessore delegato convoca le associazioni per concordare le linee di intervento delle diverse associazioni nei settori in cui esse operano e conseguentemente illustrare i programmi dell'Amministrazione Comunale e definire in linea di massima i mezzi a sostegno.
2. Su problemi di carattere settoriale di particolare rilevanza, l'Amministrazione Comunale convoca le forme associative operanti in tale settore.

ART. 14 - RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge e ai regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

ART. 15 - ABROGAZIONI E ENTRATA IN VIGORE

1. È abrogato il regolamento n. 33 approvato con delibera di C.C. n. 74 del 19.12.2002 da intendersi sostituito dal presente nella parte relativa all'albo delle associazioni.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione e della successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo pretorio del Comune.